

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA  
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del G.O.T., avv. Ermelinda Inchingolo, ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c. , la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. xxxx/2017 R.G. promossa da

P(omissis) (c.f. (omissis)), rappresentato e difeso dall'avv. (omissis), giusta procura in calce all'atto di citazione;

- **OPPONENTE** -

**contro**

**BANCA** s.p.a. (c.f. omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. (omissis), giusta procura in atti;

- **OPPOSTA** -

Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 29.05.2023 da intendersi integralmente richiamato.

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA  
DECISIONE**

Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.

Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.

Con atto di citazione del 24.7.2017 regolarmente notificato, P(omissis), premettendo di aver contratto, in proprio e nella qualità di legale rappresentante del "C(omissis) s.a.s. "unitamente al proprio coniuge, R(omissis), il mutuo ipotecario in data 16.11.2004 con la **Banca 1**, ora **Banca**, per la somma di euro 500.000,00, ha esperito nei confronti della suddetta Banca azione di accertamento negativo del credito e ripetizione di indebito, nonché azione di accertamento della responsabilità contrattuale con richiesta di condanna della convenuta al risarcimento della somma pari a euro 25.000,00, ovvero in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il tutto con il favore delle spese di lite.

A sostegno della domanda, parte attrice ha allegato l'applicazione di interessi debitori eccedenti il tasso soglia usura, nonché l'applicazione nel piano di ammortamento di un tasso di interesse differente da quello indicato nel contratto.

A seguito di rinnovazione dell'atto di citazione, si è costituita in giudizio con comparsa del 20.11.2017 **Banca s.p.a.** eccependo in via preliminare la nullità dell'atto introduttivo per mancanza e/o non completa indicazione dei requisiti di cui all'art. 163, n. 3 e 4 c.p.c. e nel merito contrastando le avverse pretese, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.

La causa, istruita documentalmente, nonché mediante l'espletamento di c.t.u. contabile, viene decisa all'odierna udienza dalla scrivente (nelle more del giudizio divenuta nuova assegnataria del procedimento) ex art. 281 sexies c.p.c.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

In via pregiudiziale, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per genericità, formulata dalla convenuta.

A tal riguardo la giurisprudenza è ormai concorde nel ritenere che la declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum o della causa petendi comporta una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avuto riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati; la

nullità si verifica solo se a seguito di tale esame la domanda risulti assolutamente incerta. La nullità della citazione per incertezza della domanda ha la sua ratio nell'esigenza di consentire al convenuto di potersi difendere in giudizio (cfr. Cass. n. 1681/2015; Cass. n. 11751/2013; Cass. n. 8077/2012).

Ebbene, nel caso che ci occupa, il contenuto complessivo dell'atto di opposizione, unitamente all'esame dei documenti richiamati in narrativa (contratto di mutuo e allegati, tutti in possesso della convenuta) consentono di ritenere, sinteticamente considerati, che oggetto e ragioni giustificatrici della domanda siano stati sufficientemente indicati e rappresentati dall'opponente, così da consentire al convenuto il pieno ed integrale esercizio del proprio diritto di difesa.

Tanto puntualizzato, in primo luogo, con riferimento al tasso di interessi passivi applicato durante l'operatività del contratto di mutuo ipotecario, sottoscritto dalle parti in data 16.11.2004, emerge nel corso dell'accertamento peritale demandato al dott. (omissis) che esso risulta determinato per iscritto, laddove il Consulente osserva che "il tasso calcolato al momento della pattuizione è del 4,80 % (dato dalla somma tra il tasso rendistato lordo relativo al mese di ottobre, ossia il mese precedente a quello della stipula del mutuo, pari al 3,528 , arrotondato a 3,53 % + lo spread dell'1,27%).

Il TAEG determinato per iscritto è invece pari al 4,92%." Ciò posto, non trova fondamento per difetto di prova ed allegazione, la censura mossa da parte attrice in ordine al diverso tasso realmente applicato allo svolgimento del contratto di mutuo rispetto a quello pattuito in contratto atteso che non risultano versate in atti le quietanze di pagamento delle rate corrisposte dall'attore; circostanza di cui dà atto anche il Consulente nel motivare la parziale risposta al quesito assegnato dal Tribunale.

Superato tale profilo di nullità, del pari non emerge alcun elemento di usurarietà degli interessi corrispettivi e di mora applicati in contratto.

Va premesso, a tal proposito, che la giurisprudenza di legittimità è ormai piuttosto consolidata (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 350 del 09/01/2013, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5324 del 04/04/2003, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5286 del 22/04/2000, Sez. 1, Sentenza n. 14899 del 17/11/2000; v. anche C. Cost. 29/02) nell'affermare che gli interessi, siano essi corrispettivi o moratori, sono assoggettabili alla disciplina dell'usura che, come previsto dall'art. 644 c.p., riguarda gli interessi a qualunque titolo pattuiti.

Tale principio non comporta, tuttavia, che, ai fini della verifica dell'eventuale applicazione di interessi usurari, debbano cumularsi interessi corrispettivi ed interessi moratori, stante la diversa funzione assolta dai suddetti interessi. Gli interessi corrispettivi costituiscono il corrispettivo previsto contrattualmente tra le parti per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta (Cass. 22 dicembre 2011, n. 28204), mentre gli interessi moratori rappresentano una liquidazione del danno causato dall'inadempimento o dal ritardato adempimento di un'obbligazione pecuniaria. Il tasso di mora, infatti, ha un'autonoma funzione risarcitoria per il fatto, solo eventuale e imputabile al mutuatario, del mancato o del ritardato pagamento e la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità della inadempienza, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi.

La distinzione delle predette due tipologie di interessi oltre che sul piano funzionale sussiste anche sul piano della disciplina applicabile. Difatti, gli interessi moratori sono dovuti, a differenza di quelli corrispettivi, dal giorno della mora e a prescindere dalla prova del danno subito, ai sensi dell'art. 1224 c.c., comma 1, e vengono introdotti coattivamente ex lege, per il caso dell'inadempimento, anche in un rapporto contrattuale che non li abbia originariamente previsti, attesa la loro natura latamente punitiva. Pertanto, seppur in concreto sia il corrispettivo dovuto per la messa a disposizione di una somma di denaro che la sanzione per la mancata o tardiva restituzione della somma prestata si realizzino tramite il meccanismo dell'applicazione di interessi, la diversità della causa posta a base dei predetti tipi di interesse comporta una profonda diversità di caratteristiche e disciplina degli stessi.

Nella specie, all'esito delle verifiche contabili eseguite dal Ctu, correttamente espletate e qui integralmente condivise, è emerso che, alla data di stipula del contratto, il tasso corrispettivo pattuito non era superiore al tasso soglia vigente, e ciò anche nella ipotesi dell'inclusione delle spese e degli oneri connessi all'erogazione nonché della penale pattuita.

Il superamento del tasso soglia va inoltre escluso anche con riferimento agli interessi di mora il cui tasso, secondo l'accertamento del CTU, è rappresentato in contratto dalla maggiorazione di 3,00 punti percentuali dell'interesse corrispettivo (quindi si somma a quello corrispettivo) e viene in ogni caso escluso anche dalla presenza in contratto della clausola di salvaguardia ( art. 14 contratto di mutuo).

Pertanto anche tale censura risulta infondata.

*Sentenza, Tribunale di Foggia, Giudice Ermelinda Inchingolo, n. 1503, del 29.05.2023*

Infine, la domanda risarcitoria non può trovare, a sua volta, accoglimento sia in quanto assorbita dal rigetto della domanda di accertamento negativo, sia perchè l'attore non ha chiesto di provare o di fornire elementi atti ad accertare la sussistenza e l'entità del danno patito, se non in via estremamente generica. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice (art. 91 c.p.c.) in base al regolamento dettato dal D.M. 55/2014 e succ. mod., considerando, ai fini del valore della causa, quello indicato in citazione (€ 25.000,00), e tenuto conto delle quattro fasi di giudizio.

Le spese della consulenza tecnica d'ufficio sono poste definitivamente a carico di parte attrice.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando e respinta ogni diversa istanza, domanda, od eccezione:

rigetta ogni domanda di parte attrice;

condanna P(omissis) a rifondere, in favore della convenuta, le spese di lite che si liquidano in € 5.077,00, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, Iva e C.p.a. come per legge; pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.

Così deciso in Foggia, il 29.05.2023

Il G.O.T. - avv. Ermelinda Inchingolo

EX PARTE